

Guida Modulo E8

Notifica per industrie insalubri

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per l'esercizio di tutte le tipologie di attività classificate come industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34), elencate nell'allegato del Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per i casi non ricadenti fra quelli espressamente indicati in precedenza.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Per le industrie insalubri di seconda classe e per quelle di prima classe ubicate al di fuori del centro abitato, il procedimento è l'autocertificazione a 0 giorni, salvo che per altre ragioni il procedimento unico non debba seguire l'iter di autocertificazione a 20 giorni o la Conferenza di Servizi.

Per le industrie insalubri di prima classe ubicate all'interno del centro abitato o soggette alla disciplina ordinaria per le emissioni in atmosfera, è sempre necessario seguire il procedimento in Conferenza di Servizi.

I tempi per l'efficacia dell'atto abilitativo unico sono direttamente legati all'intervento da realizzare, nello specifico:

- **autocertificazione a zero giorni:** per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi soggetti a comunicazione o SCIA;
- **autocertificazione a 20 giorni:** per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a permesso di costruire, i cui termini prevedono l'avvio delle attività al ventesimo giorno dalla data di invio della DUA e di tutti gli allegati;
- **tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi:** per tutti i casi ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art.37 della L.R.24/2016.

Guida Modulo E8

Notifica per industrie insalubri

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello allegato alla DUA e di tutti gli allegati necessari, quali gli eventuali elaborati e relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, la descrizione delle cautele adottate e del ciclo produttivo dell'impianto, al SUAPE competente per territorio.

La norma settoriale prevede che le industrie insalubri siano soggette ad una preventiva notifica.

L'elenco delle industrie insalubri è articolato in due classi:

1. **Industrie insalubri di Prima Classe:** sono le attività che devono trovarsi lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non rechi nocimento alla salute del vicinato;
2. **Industrie insalubri di Seconda Classe:** sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo di attività esercitata.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità è a tempo indeterminato.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per le industrie insalubri	ASL - Dipartimento di Prevenzione	L'ufficio ASL competente entra nel merito delle seguenti specifiche: <ul style="list-style-type: none">- Classe di appartenenza e ubicazione dell'impianto produttivo;- Individuazione delle attività classificate come industrie insalubri e ricadenti nelle norme succitate;- Descrizione delle cautele adottate e del ciclo produttivo dell'impianto.

Guida Modulo E8

Notifica per industrie insalubri

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI

Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

In questo quadro occorre indicare il nominativo del soggetto dichiarante e specificare la tipologia di attività, al fine di inquadrarlo tra le attività classificate dal D.M. Sanità 05/09/1994.

Nel quadro 2.1 specifica la classe di appartenenza dell'industria insalubre;

Il quadro 2.2 specifica l'ubicazione dell'industria rispetto al centro abitato, al fine anche di individuarne il procedimento autorizzativo;

Il quadro 2.3 raccoglie le informazioni sul processo produttivo;

Il quadro 2.4 è dedicato all'individuazione dei casi nei quali rientra l'intervento, con riferimento al D.M. Sanità 05/09/1994.

3. DESCRIZIONE DELLE CAUTELE ADOTTATE

Fornisci una descrizione delle cautele adottate per garantire l'incolumità delle aree attigue all'impianto.

4. DATA E FIRMA

Indica la data e il nominativo del soggetto che rilascia la dichiarazione.

PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34)

Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/94.